

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1711 del 15/04/2020
Oggetto	OGGETTO: Autorizzazione alla perforazione di pozzo ad uso igienico e assimilati COMUNE: Casalecchio di Reno (BO) RICHIEDENTE: Zoogiardineria Srl CODICE PRATICA N. BO20A0007
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1735 del 14/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno quindici APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Autorizzazione alla perforazione di pozzo ad uso igienico e assimilati

COMUNE: Casalecchio di Reno (BO)

RICHIEDENTE: Zoogiardineria Srl

CODICE PRATICA N. BO20A0007

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico per l'Unità Demanio Idrico alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano

di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di

qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 13/02/2020 con il n. PG/2020/23329, presentata da Marone Giuseppe in qualità di procuratore speciale della ditta ZooGiardineria Srl p.iva/C.F. 023978212046 con sede legale in comune di Casalecchio di Reno (BO) Via 63ma Brigata Bolero, 1, con cui viene richiesta la **concessione** di derivazione da acqua pubblica sotterranea:

- con una portata massima di 1,8 l/s per un volume complessivo di 4.000 mc/anno, ad uso irrigazione di 0,2 ha di terreno coltivato a vivaio, mediante impianto di irrigazione a pioggia;

- mediante un nuovo pozzo da perforare fino alla profondità di 110 m, dotato di avampozzo di 0,8 m per 0,8 m per 0,8 m, con diametro esterno di perforazione di 125 mm, sul terreno di proprietà della ditta Verdiana Srl, censito nel NCT del Comune di Casalecchio di Reno (BO) al foglio 2 mappale 283; con una elettropompa sommersa di 2,2 kW e dispositivo di misura di portata e volume;

Considerato che:

- l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001, ed in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è riconducibile all'uso "igienico e assimilati" calcolata ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2 lett. f) della L.R. 3/1999;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER al Fasc. n. 73 in data 18/03/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto:

- della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 03/03/2020 con il prot. n. PG/2020/34831, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

- della mancata trasmissione da parte del Consorzio della bonifica Renana del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 03/03/2020 con il prot. n. PG/2020/34831, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

Dato atto che i quantitativi richiesti sono **superiori** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nei corpi idrici sotterranei "Conoide Reno-Lavino - Libero" codice ER 0160ER-DQ1-CL (fino a profondità di 39 mt), e nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno-Lavino - Libero" codice ER 0160ER-DQ1-CL (fino a profondità di 110 mt) entrambi con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente caratterizzati nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica compresa tra 55 e 60 m dal piano campagna, da trend piezometrico positivo (0,1 m/a) e da subsidenza compresa tra -2,5 e -5 mm/a;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nei corpi idrici di interesse, ha criticità elevata e pertanto comporta un rischio ambientale ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto:

- *deve essere prevista una riduzione del prelievo a 1.486 mc/anno in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;*
- *deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;*
- *dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali, in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta, sulla base del loro spessore (cumulato) e caratteristiche idrodinamiche. Soltanto in caso di esito negativo, potrà essere estesa la ricerca fino alla profondità massima consentita;*
- *deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno.*

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad **€ 230,00**;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. Ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta ZooGiardineria Srl, P.IVA/C.F. 02397821204 con sede legale in comune di Casalecchio di Reno (BO), Via 63ma Brigata Bolero, 1, nella persona del suo legale rappresentante, **l'autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo** sul terreno di proprietà della ditta Verdiana Srl censito nel NCT del comune di Casalecchio di Reno (BO) al Foglio 2 mappale 283, per uso igienico e assimilati, alle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001 e sarà soggetta a specifiche prescrizioni:
 - significativa riduzione del prelievo richiesto;
 - priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali;
 - sistema di monitoraggio dei volumi d'acqua derivati;
 - sistema di monitoraggio del livello della falda.
- l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;
- l'autorizzazione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

- l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del R.D. 1775/1933 e dell'art.33 del R.R. 41/2001;
- 2) che la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - 3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
 - 4) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 - 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin.
 - 6) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibin

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

- 1) La perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità massima di 110 m, dovrà comunque essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali, in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta. Soltanto in caso di esito negativo, potrà essere estesa la ricerca fino alla profondità massima consentita. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile; Il diametro massimo del pozzo non dovrà superare i 125mm;
- 2) Si provveda al riempimento, mediante cemento bentonite iniettato a pressione dal basso verso l'alto, dell'intercapedine tra il perforo e la colonna a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al piano di campagna. In caso di colonna di captazione multifalda, dovrà essere inserito uno strato sufficientemente isolante di compactonite tra un filtro e l'altro, nell'intercapedine perforo-colonna;
- 3) La testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;
- 4) Sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;
- 5) Nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;
- 6) Sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un

idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

- 7) Durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:
 - tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
 - modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
- 8) In caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;
- 9) I materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo la Provincia di Bologna - Ufficio Attività Estrattive - per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa;
- 11) Durante l'esecuzione dei lavori vengano osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Variazioni in corso d'opera

- 12) Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questo Servizio. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dal medesimo;

Comunicazioni

13) Il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

14) Il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi.

La comunicazione dovrà essere corredata da:

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;**

- **una Relazione Tecnica** contenente: la descrizione dei lavori e delle prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni; l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva; cartografia alla scala 1:5000, del sito d'interesse con relativa indicazione del pozzo e delle relative coordinate geografiche UTMER; la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento del pozzo; la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura della temperatura e volume installati.

15) Il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

Ubaldo Cibir

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.